

REGIONE: VENETO

**LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1983, n. 20 (GU n. 236 del 29/08/1983 -
BU Veneto n. 015 del 08/04/1983)**

**MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO
1980, N. 46 "INTERVENTI PER L'INSERIMENTO SOCIALE,
SCOLASTICO E LAVORATIVO DEI SOGGETTI PORTATORI DI
HANDICAPS".**

URN: urn:nir:regione.veneto:legge:1983-04-06;20

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1

AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, N. 46 VIENE AGGIUNTO IL SEGUENTE PUNTO G):
"G) AGEVOLARE LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI COOPERATIVE DI LAVORO PER PORTATORI DI HANDICAPS CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PAZIENTI PSICHIATRICI, ANCHE RICOVERATI NEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI E NELLE CASE DI SALUTE MENTALE, PER FAVORIRNE L'INSERIMENTO SOCIALE E LA RIABILITAZIONE."

ART. 2

LA PRESENTE LEGGE È DICHIARATA URGENTE AI SENSI DELLO ART. 44 DELLO STATUTO ED ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO.

LA PRESENTE LEGGE SARÀ PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE DEL VENETO.

VENEZIA, ADDÌ 6 APRILE 1983

BERNINI